



REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI, AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

DI NATURA SOCIALE, SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-EDUCATIVA

EROGATI DAL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 DI PORDENONE

approvato dai Consigli Comunali di:

Roveredo in Piano	n. 52 del 27/11/2013
Porcia	n. 80 del 28/11/2013
San Quirino	n. 41 del 30/11/2013
Pordenone	n. 47 del 09/12/2013
Cordenons	n. 138 del 19/12/2013

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 (OGGETTO)	4
ART. 2 (PRINCIPI E FINALITÀ)	4
ART. 3 (DESTINATARI)	4
ART. 4 (VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO)	5
ART. 5 (GARANZIE AI DESTINATARI)	5

TITOLO II

NORME PROCEDIMENTALI

ART. 6 (MODALITÀ E ISTRUTTORIA PER L'ACCESSO A BENEFICI, SERVIZI E INTERVENTI)	5
ART. 7 (DEROGHE PER LA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE)	6

TITOLO III

COMPARTICIPAZIONE

ART. 8 (APPLICAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE)	6
ART. 9 (MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI)	6
ART. 10 (TITOLI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI ED INTERVENTI)	7

TITOLO IV

SERVIZI E PRESTAZIONI

ART. 11 (DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROFESSIONALI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE)	7
ART. 12 (SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI)	7
ART. 13 (INTERVENTI IN FAVORE DELL'ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE)	8
ART. 14 (DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI)	8
ART. 15 (CONDIZIONI E CRITERI DI ACCESSO)	9
ART. 16 (DURATA, CESSAZIONE, SOSPENSIONE, RIDUZIONE E/O AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO)	9
ART. 17 (COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO)	10
ART. 18 (PASTI A DOMICILIO)	10
ART. 19 (ACCOGLIENZA DI PERSONE ADULTE O ANZIANE PRESSO CENTRI DIURNI SEMIRESIDENZIALI)	10
ART. 20 (DESCRIZIONE E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI)	11
ART. 21 (SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)	11
ART. 22 (ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA)	11
ART. 23 (SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE)	11
ART. 24 (SERVIZIO AFFIDI)	12
ART. 25 (CONTRIBUTO PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE)	12
ART. 26 (ACCOGLIENZA DI MINORI IN COMUNITÀ RESIDENZIALI)	13
ART. 27 (ACCOGLIENZA DI MINORI IN CENTRI DIURNI SEMIRESIDENZIALI)	13
ART. 28 (ONERE DELLA RETTA DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI)	13
ART. 29 (ACCOGLIENZA DI MINORI IN CONVITTI O SEMICONVITTI)	14
ART. 30 (SERVIZIO ORIENTA LAVORO)	14
ART. 31 (DESCRIZIONE E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ)	15
ART. 32 (INTERVENTI ASSISTENZIALI SPECIFICI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ)	15
ART. 33 (STANDARD E LIVELLI DI ASSISTENZA)	15
ART. 34 (DESCRIZIONE E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO)	15
ART. 35 (CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA)	16
ART. 36 (MINIMO VITALE)	16
ART. 37 (INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO)	16

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 38 (LIMITI DI ESIGIBILITÀ)	18
ART. 39 (ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI)	18
ART. 40 (CONTROLLI)	18
ART. 41 (AZIONI DI RIVALSA PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE PERCEPITE)	18
ART. 42 (PRIVACY E TRATTAMENTO DATI)	18

ART. 43 (MODIFICHE AL REGOLAMENTO)	19
ART. 44 (ENTRATA IN VIGORE)	19
ART. 45 (NORME DI RINVIO).....	19

ALLEGATO A

STRUMENTO DI PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, DELLE CONDIZIONI DI VITA E DEL BISOGNO ASSISTENZIALE AI FINI DEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI INTEGRATIVI AL REDDITO E DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI	20
---	----

ALLEGATO B

COMPARTECIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ARTT. 8, 17)	26
---	----

Acronimi utilizzati nel testo

D.P.C.M.	Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
EMDH	Equipe Multi Disciplinare Handicap
ISEE	Indicatore Situazione Economica Equivalente
SSC	Servizio Sociale dei Comuni
PAI	Piano Assistenziale Individualizzato
SAD	Servizio di Assistenza Domiciliare
SSP	Servizio Sociale Professionale

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate, agli interventi e servizi sociali, oggetto di gestione associata, erogati dall'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di Pordenone¹ (di seguito chiamato "Ambito") a cui ciascun Comune associato dovrà attenersi.
2. Il presente Regolamento disciplina inoltre quanto non già regolamentato da apposite norme statali, e regionali, da convenzioni e regolamenti dell'Ente Gestore (da intendersi Comune di Pordenone) e da provvedimenti di natura speciale in vigore o emanati nel corso di validità del presente Regolamento.

Art. 2

(Principi e finalità)

1. Il Regolamento è orientato a costruire lo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, secondo modalità rispondenti alle esigenze espresse dai cittadini ed ai criteri di programmazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza, efficacia ed economicità e qualità, con la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, nel rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.
2. I servizi e le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono tesi a favorire le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.
3. In attuazione del principio di sussidiarietà, essi perseguono altresì la realizzazione di un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.
4. I Comuni associati nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 riconoscono e promuovono i servizi di comunità come parte complementare e necessaria del sistema locale integrato degli interventi e dei servizi sociali.

Art. 3

(Destinatari)

1. Possono accedere agli interventi e alle prestazioni di cui al presente Regolamento tutte le persone residenti nel territorio dei comuni dell'Ambito.
2. Possono accedere alle prestazioni, agli interventi e ai servizi previsti dal presente Regolamento le persone di cui all'art. 4 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6² e ss.mm.ii.

¹ Fanno parte dell'Ambito Urbano 6.5 i comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino.

² "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", articolo 4 "Destinatari del sistema integrato":

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del [decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30](#) (Attuazione della [direttiva 2004/38/CE](#) relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

c) gli stranieri individuati ai sensi dell' [articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' [articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#) (Attuazione della [direttiva 2004/83/CE](#) recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall' [articolo 2, comma 1, della legge 328/2000](#).

1. **3.** Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le **donne** straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

3. Tutte le persone comunque presenti nel territorio dell'Ambito possono accedere agli interventi ed ai servizi di assistenza urgenti ed indifferibili così come disciplinato dalla normativa regionale.
4. Sarà cura del SSC prendere gli opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con diritto di rivalsa sul Comune di residenza stesso.
5. Possono accedere al primo intervento di tutela, anche se comporta onere economico, i minori italiani o stranieri non residenti nei comuni dell'Ambito fatta salva l'azione di rivalsa rispetto al Comune di residenza;
6. Altri destinatari possono essere previsti da norme speciali e/o da provvedimenti di natura mirata.
7. Tutti i richiedenti i benefici di cui tratta il presente regolamento devono essere edotti che gli stessi sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie disposte annualmente.

Art. 4

(Valutazione dello stato di bisogno)

1. Laddove le disposizioni di legge non prevedano degli automatismi o specifici criteri, l'accesso alle prestazioni e agli interventi è subordinato alla valutazione tecnico- professionale dello stato di bisogno del richiedente che compete all'Assistente Sociale. L'operatore si avvale della metodologia professionale propria e del lavoro di équipe e, ove necessario, acquisisce pareri di altre figure professionali o di servizi specialistici. Per le procedure d'accesso si rinvia all'art.6.
2. Lo stato di bisogno è caratterizzato dalla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) inadeguatezza del reddito e della capacità di soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b) condizioni di non autonomia, anche nel provvedere a sé stessi o alla propria famiglia;
 - c) svantaggio personale e sociale in situazione di fragilità della rete primaria di riferimento.
3. In ogni caso sono fatti salvi gli interventi disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 5

(Garanzie ai destinatari)

1. Il SSC assicura ai destinatari:
 - a) l'informazione sugli interventi, sulle prestazioni e sulle modalità per accedervi;
 - b) la consulenza professionale di un Assistente Sociale, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
 - c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale;
 - d) l'individuazione di un referente per il caso.
2. Il SSC garantisce inoltre il controllo sul mantenimento dei requisiti per l'ottenimento delle prestazioni anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati.

TITOLO II

NORME PROCEDIMENTALI

Art. 6

(Modalità e istruttoria per l'accesso a benefici, servizi e interventi)

1. E' prevista, presso la sede dei Servizi sociali del proprio Comune, attraverso il Servizio Sociale Professionale, una prima valutazione generale della situazione di bisogno e la verifica dei requisiti per l'eventuale accesso ai singoli interventi, servizi e benefici.

4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero.

2. La possibilità di accedere ai singoli interventi, servizi e benefici, accertata la disponibilità in bilancio di idonee risorse finanziarie, avviene a seguito della elaborazione di uno specifico PAI, sottoscritto dal richiedente, in cui vengono previsti tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale.
3. Successivamente, l'interessato o altro soggetto legalmente autorizzato a rappresentarlo deve presentare una domanda compilata tramite apposita modulistica messa a disposizione dal SSC reperibile anche sul sito istituzionale dell'Ente Gestore. Per l'accesso alle contribuzioni economiche l'istanza dovrà essere accompagnata da:
 - a) dichiarazione e attestazione ISEE o altro strumento previsto dalla normativa successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) altra documentazione specifica ritenuta utile a sostegno della richiesta;
4. L'Assistente sociale di riferimento, entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla raccolta dell'istanza, la inoltra al Responsabile SSC unitamente alla propria proposta di intervento.
5. Il servizio amministrativo comunica per iscritto all'interessato l'accoglimento o il diniego della richiesta.
6. L'interessato può presentare opposizione scritta al responsabile SSC in caso di esito negativo della sua domanda entro 30 giorni.
7. La nota dovrà contenere le motivazioni e le controdeduzioni relative alla richiesta del riesame della pratica.

Art. 7

(Deroghe per la fruizione di prestazioni sociali agevolate)

1. In presenza di particolari situazioni, sono ammesse deroghe all'accesso alle prestazioni sociali agevolate, adeguatamente motivate dall'assistente sociale referente, ove si accertino:
 - a) la necessità di intervenire in situazione d'emergenza al fine di garantire la tutela delle persone in difficoltà;
 - b) rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al rilascio della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate) e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III

COMPARTECIPAZIONE

Art. 8

(Applicazione della compartecipazione)

1. Per i servizi e le prestazioni di seguito indicati è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente ed eventuali familiari civilmente obbligati:
 - a) Inserimento di minori in strutture residenziali e semiresidenziali;
 - b) SAD (Allegato B)
2. In caso di inadempienza l'Ente Gestore ha facoltà di rivalersi nelle forme di legge.
3. L'entità della compartecipazione di cui al presente articolo viene proposta annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, in sede di previsione di bilancio, e recepita dalle Giunte dei Comuni convenzionati.

Art. 9

(Modalità di erogazione degli interventi e dei servizi)

1. Il SSC eroga gli interventi e servizi professionali sociali, socio-assistenziali e socio-educativi in forma diretta o indiretta, tramite esternalizzazione, accordi e protocolli di collaborazione o tramite accreditamento di soggetti, individuati da appositi Regolamenti che, in possesso dei requisiti richiesti, possono essere accreditati per l'erogazione dei servizi.

Art. 10

(Titoli per l'acquisto di servizi ed interventi)

1. L'erogazione dei servizi ed interventi tramite accreditamento avviene mediante l'emissione di titoli per l'acquisto delle prestazioni erogabili che hanno lo scopo di garantire ai cittadini assistiti la libera scelta degli erogatori accreditati, al fine di usufruire di prestazioni e servizi in forma agevolata.
2. Nel titolo di acquisto sono indicate le prestazioni erogabili, le modalità, la frequenza di erogazione, il valore e la validità.
3. I titoli d'acquisto non sono soggetti a scambio e non sono cedibili a terzi.

TITOLO IV

SERVIZI E PRESTAZIONI

CAPO I

INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 11

(Descrizione degli interventi professionali del Servizio Sociale Professionale)

1. Il SSP si rivolge alla generalità della popolazione e garantisce informazione, rilevazione dei bisogni, prima risposta e, ove pertinente, la presa in carico ed il trattamento per fronteggiare e gestire i problemi della persona, della famiglia, dei gruppi sociali. Gli Assistenti Sociali sostengono le persone nel riconoscimento delle proprie difficoltà e nell'individuazione delle risorse utili a superarle, nonché nello sviluppo delle capacità di impiegare tali risorse nel proprio progetto di vita.
2. Il SSP articola la propria offerta in:
 - a. pronto intervento sociale;
 - b. segretariato sociale;
 - c. consulenza sociale;
 - d. presa in carico e trattamento dei casi (diagnosi sociale, progettazione e gestione).
 - e. interventi di tutela e protezione sociale.
3. Il SSP elabora valutazioni e definisce i PAI con la collaborazione del destinatario (LR 6/2006 art 5 comma 2). Il piano assistenziale personalizzato si fonda su un patto stipulato tra l'utente - consapevole di voler generare un cambiamento sulla situazione personale e familiare, il suo eventuale legale rappresentante e l'Assistente Sociale, che attiva tutte le risorse necessarie al buon esito del lavoro comune. I progetti così condivisi definiscono i reciproci impegni, gli obiettivi, i tempi di realizzazione e di verifica delle azioni concordate. L'utilizzo delle risorse pubbliche è vincolato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 e non è soggetto ad alcun automatismo tra l'accertamento dell'esistenza delle medesime e l'assegnazione delle risorse stesse, bensì viene mediato dal patto sopra richiamato. Sono fatti salvi gli interventi prescritti dalla Magistratura. Per situazioni multiproblematiche, sono previsti PAI predisposti con altre organizzazioni (sanitarie, lavorative, formative, scolastiche, ecc.), in sedi istituzionalmente previste da specifiche normative o da precisi protocolli operativi.
4. Il SSC può collaborare con Università, Centri di Formazione e di Ricerca e sedi formative degli Assistenti Sociali e delle altre figure professionali di area sociale.
5. Il SSP persegue altresì la promozione del benessere della comunità attraverso la propria dimensione istituzionale di studio ed interpretazione delle situazioni di bisogno allo scopo di individuarne le cause prossime o remote e formulare piani e programmi per la loro prevenzione e risoluzione. Su questa dimensione comunitaria, il SSP mobilita e coordina un sistema di risorse personali, istituzionali e territoriali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 12

(Servizi socio assistenziali e socio-educativi)

1. I servizi socio assistenziali e socio-educativi per la generalità della popolazione e per specifiche aree tematiche sono di competenza del Servizio Sociale Professionale.

2. I servizi socio assistenziali e socio-educativi si avvalgono di professionisti di area educativa e assistenziale che intervengono in modo integrato con l'Assistente Sociale per migliorare specifiche competenze e abilità delle persone e per realizzare quanto previsto nel PAI. Sono compresi tra questi il SAD, i Servizi Integrativi all'infanzia, il Servizio Educativo Territoriale, gli interventi ex L.R. 41/96 lettere a,b,c,d, ed il Servizio Orienta Lavoro.

Art. 13

(Interventi in favore dell'assistenza residenziale e semiresidenziale)

1. Il SSC valuta la possibilità di un'ideale accoglienza semiresidenziale o diurna, anche in strutture gestite direttamente, qualora un soggetto, per motivi correlati allo stato di salute fisica, psicologica o alla situazione socio-familiare ed in assenza di soluzioni alternative, necessiti, anche temporaneamente, di mantenere o recuperare uno stato di benessere.
2. Su richiesta dell'interessato, del suo legale rappresentante o su disposizione della Magistratura o di altre Autorità competenti, il SSC o l'organismo a tal fine delegato dai Comuni (disabilità), reperisce la struttura ritenuta più idonea all'inserimento del soggetto tra quelle che si rendono disponibili, indipendentemente dal reddito familiare o segnala la situazione ad organismi interistituzionali, laddove sussistano procedure integrate con Servizi Socio-Sanitari.

CAPO II

INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

Art. 14

(Descrizione degli interventi)

1. Gli interventi per la domiciliarità costituiscono livello essenziale della programmazione e gestione di un *sistema sociale di prossimità* per predisporre un progetto di vita condiviso con la persona, la sua famiglia e la comunità, nel proprio ambiente naturale di vita e di relazione, nel rispetto della diversità, delle caratteristiche e delle scelte individuali. E' prevista una pluralità di interventi finalizzati a:
 - a) promuovere l'autonomia delle persone e delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
 - b) favorire l'inserimento e la partecipazione alla vita comunitaria per contribuire a contrastare ogni forma di isolamento sociale e di emarginazione;
 - c) evitare, ove possibile, il ricorso a ricoveri in ospedali o istituti;
 - d) concorrere alla facilitazione delle dimissioni protette da ospedali o istituti;
 - e) curare il collegamento con strutture e servizi di secondo livello (es. centri diurni);
 - f) favorire l'integrazione ed il collegamento con il Distretto Sanitario, con i medici di medicina generale e altri Servizi sanitari specialistici per dare continuità e completezza al trattamento di mantenimento e di riabilitazione a domicilio dell'utente.
2. Tali interventi possono essere sia di tipo professionale, che economico e possono riguardare:
 - a) servizi educativi e addestrativi: educazione socio-sanitaria, sulle tecniche di accudimento della persona in condizioni di autonomia compromessa, all'interessato, ai suoi familiari, alle altre risorse umane da questi attivate;
 - b) cura dei propri interessi e delle attività della vita quotidiana;
 - c) aiuto nella cura della casa;
 - d) consegna dei pasti a domicilio, lavaggio della biancheria;
 - e) attività di gruppo;
 - f) servizi di trasporto e accompagnamento sociale.
3. Il SAD, attraverso prestazioni di personale qualificato a seconda della tipologia dei servizi offerti, con procedure flessibili e tempestive, si diversifica funzionalmente personalizzando le risposte e prevedendo percorsi particolari idonei a gestire le situazioni con caratteristiche d'urgenza.
4. I tempi, le modalità e la durata della presa in carico verranno valutati di volta in volta dal SSC.
5. Ai servizi complementari SAD si possono affiancare altre figure reputate idonee per il soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

Art. 15

(Condizioni e criteri di accesso)

1. Possono beneficiare del SAD oltre ai destinatari di cui all'art. 3:
 - a) persone che necessitano di progetti di presa in carico a termine (per un periodo massimo di norma 3 mesi) in quanto dimesse da ospedali o altre strutture;
 - b) congiunti di persone non autosufficienti o altri soggetti che si rendano disponibili, che necessitano di acquisire competenze e abilità utili allo svolgimento dei compiti di assistenza;
 - c) persone abitualmente assistite a domicilio da assistenti familiari durante i periodi di loro assenza non altrimenti sostituibili o di frequenza a corsi di formazione attinenti alle mansioni assistenziali svolte;
 - d) minori affidati all'Ente locale e/o necessitanti di interventi di tutela e di sostegno alle funzioni genitoriali.
2. Costituiscono titolo di priorità le situazioni d'urgenza e l'assenza di altri benefici e prestazioni assistenziali.
3. Nel caso le domande di ammissione al servizio eccedessero le possibilità di erogazione degli interventi, viene predisposta una apposita lista d'attesa cui attingere con riferimento alla cronologia ed alla tipologia di intervento richiesto, connessa alla situazione organizzativa contingente e secondo le seguenti priorità:
 - a) persone di qualsiasi età che necessitino di prestazioni di particolare urgenza, con priorità per le persone in condizioni di disagio economico, come formulato all'art. 36, comma 2;
 - b) persone anziane (ultrasessantacinquenni) con ridotte capacità di autonomia o inabili (invalidi civili al 100%, ciechi civili assoluti, ecc) sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità più elementari, e che si trovino in condizioni economiche disagiate;
 - c) persone di qualsiasi età (compresi i minori e persone con disabilità) con ridotte capacità di autonomia psichica e fisica, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità più elementari, e che si trovino in condizioni economiche disagiate;
4. Il SSC può prevedere l'attivazione del SAD con procedura d'urgenza laddove si rilevino situazioni indifferibili di bisogno e di tutela. In tal caso la documentazione richiesta per l'accesso e la prosecuzione del servizio deve essere presentata entro e non oltre il 15° giorno dall'avvio della prestazione, pena l'interruzione.

Art. 16

(Durata, cessazione, sospensione, riduzione e/o ampliamento del servizio)

1. L'intervento SAD ha la durata massima di un anno, rinnovabile su accertata permanenza dello stato di bisogno, non altrimenti risolvibile.
2. E' prevista la cessazione del servizio in caso di:
 - a) raggiungimento dei termini temporali stabiliti o degli obiettivi relativi al PAI;
 - b) rinuncia scritta dell'utente;
 - c) ricovero definitivo in istituto;
 - d) modifica dei requisiti di ammissione;
 - e) mancato rispetto da parte dell'utente delle pattuizioni concordate in sede di attivazione;
 - f) trasferimento di residenza al di fuori del territorio dei Comuni dell'Ambito.
3. Il Servizio può essere sospeso in caso di:
 - a) temporanea assenza dell'utente (ad esempio ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici, brevi soggiorni presso parenti, ricoveri temporanei in struttura protetta, ecc...);
 - b) reiterazione di comportamenti irrispettosi o non collaboranti nei confronti del personale incaricato;
 - c) situazioni di rischio per gli operatori presso l'alloggio del beneficiario.
4. Il Servizio potrà essere riattivato su richiesta dell'utente.
5. Il Servizio può essere ridotto o ampliato negli accessi, nel numero delle ore e nelle prestazioni rispetto al PAI originario, su valutazione dell'Assistente Sociale di riferimento, in relazione alle variazioni delle necessità del beneficiario e alla disponibilità dell'organizzazione.

Art. 17

(Compartecipazione al costo del servizio)

1. L'istanza di accesso dovrà essere accompagnata dall'attestazione ISEE e da eventuale altra documentazione ritenuta utile per la quantificazione della quota di compartecipazione al costo del servizio.
2. I beneficiari degli interventi per la domiciliarità, indipendentemente dalle modalità di erogazione di cui all'art. 9, compartecipano al costo del servizio come indicato nella tabella di cui all'allegato B.
3. Il pagamento della quota di compartecipazione avviene con cadenza trimestrale, previo ricevimento di apposita documentazione inviata all'utente da parte dell'Ente Gestore.
4. Sono esenti dalla compartecipazione beneficiari affetti da grave patologia certificata dai Servizi Sanitari ai sensi dell' art. 3 comma 3 Legge 104/92, con effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità ai sensi della predetta legge.

Art. 18

(Pasti a domicilio)

1. Il pasto a domicilio è un servizio complementare all'assistenza domiciliare consistente nella consegna a domicilio dei pasti di mezzogiorno e serali.
2. Il pasto viene distribuito nei tempi e nelle modalità disciplinate nell'appalto in essere predisposto e gestito dall'Ente Gestore ovvero secondo le modalità di gestione previste dall'Ambito.
3. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti viene effettuato su tutto il territorio dei Comuni facenti parte dell'ambito.
4. Oltre a quelli già indicati all'art. 15, possono usufruire del servizio pasti a domicilio anche le persone sole di qualsiasi età, che si trovino in condizione di temporanea non autosufficienza e che non sono in grado di provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti.
5. Il servizio, attivato per le persone di cui ai succitati punti, verrà sospeso al venire meno dei requisiti ivi indicati.
6. L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati con le modalità indicate all'art. 6.
7. Eventuali esenzioni al pagamento saranno determinate dal Responsabile del provvedimento su valutazione dell'Assistente Sociale di riferimento.
8. Nel caso in cui il servizio venga reso in forma gratuita la domanda dovrà essere riformulata annualmente.
9. Gli utenti sono tenuti a partecipare alle spese tramite il pagamento della quota intera pari al costo complessivo del singolo pasto.
10. Le eventuali variazioni del costo del pasto saranno preventivamente comunicate all'utenza.
11. Il pagamento del servizio deve essere effettuato direttamente alla ditta appaltatrice, ovvero con le modalità previste nelle clausole contrattuali.
12. L'importo per l'acquisto dei "carnet" dovrà essere corrisposto anticipatamente all'incaricato della consegna dei pasti; per ogni pasto consegnato verrà staccato dal blocchetto il relativo buono.
13. Il servizio può essere sospeso su richiesta diretta dell'utente, purché ne faccia pervenire una comunicazione scritta al SSC almeno 5 giorni prima della data dalla quale intende sospenderlo, fatta salva l'impossibilità in un termine inferiore in casi eccezionali.
14. Il periodo di sospensione dovrà riportare data di inizio e di fine dello stesso.
15. In caso di mancata comunicazione in tempo utile, i pasti preparati e consegnati anche se non ritirati/consumati dovranno essere ugualmente pagati.
16. Il servizio pasti a domicilio cessa nei seguenti casi:
 - a) rinuncia scritta dell'utente e/o dei suoi familiari o persone di riferimento;
 - b) comunicazione del decesso dell'utente o suo ricovero definitivo presso un Istituto;
 - c) qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio (art. 15).

Art. 19

(Accoglienza di persone adulte o anziane presso centri diurni semiresidenziali)

1. L'accoglienza semiresidenziale diurna si configura come un servizio rivolto prevalentemente ad anziani e, per particolari necessità, ad adulti, residenti nei Comuni dell'Ambito con vario grado di autosufficienza, e che possono trarre beneficio da programmi di mantenimento o riattivazione delle capacità cognitivo-funzionali, comportamentali e affettivo-relazionali, con moduli personalizzati orientati dai bisogni e dalle capacità residue.

2. Il servizio semiresidenziale costituisce una risorsa a supporto della domiciliarità che concorre a ritardare o a evitare l'istituzionalizzazione e a favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita familiare e sociale, assicurando supporto e sgravio alla famiglia nel lavoro di cura.

CAPO III

INTERVENTI A FAVORE DI MINORI

Art. 20

(Descrizione e finalità degli interventi a favore di minori)

1. Gli interventi a tutela dei minori sono progettati con il costante riferimento alla famiglia di appartenenza, la cui centralità è riconosciuta, valorizzata e potenziata come il luogo privilegiato per la crescita dei bambini e degli adolescenti.
2. L'aiuto ai minori viene pertanto previsto prioritariamente nel loro contesto familiare, promuovendo, ove necessario, interventi integrativi e di sostegno alla genitorialità.
3. Qualora ciò non produca i cambiamenti necessari ad assicurare una crescita adeguata al minore, si possono prevedere interventi sostitutivi della famiglia, per dare ad essa il tempo di attuare i cambiamenti necessari a riappropriarsi della propria funzione e al minore un contesto idoneo a soddisfare le proprie esigenze.
4. Tali interventi hanno carattere di continuità laddove la famiglia non ci sia o risulti inadeguata nonostante la progettualità proposta.

Art. 21

(Servizi integrativi per la prima infanzia)

1. I Servizi integrativi per la prima infanzia accolgono in forma diurna bambini dai 12 ai 36 mesi accompagnati da adulti di riferimento (genitori, nonni, baby-sitter, altri familiari) prioritariamente residenti nei Comuni dell'Ambito.
2. E' consentito l'accesso al servizio anche a famiglie non residenti nell'Ambito, previa valutazione delle richieste.
3. I Servizi forniscono opportunità ricreative, educative e di socializzazione e sostengono la strutturazione dell'identità personale, offrendo opportunità di crescita e stimoli relazionali e cognitivi. Tali Servizi rispondono altresì ai bisogni diffusi di socialità e di informazione e favoriscono la condivisione delle esperienze proprie del ruolo genitoriale.
4. Vengono regolamentati con apposito atto approvato dall'Assemblea dei Sindaci e recepito dall'Organo competente dell'Ente Gestore le modalità di ammissione e di frequenza, la compartecipazione da parte delle famiglie alla spesa dei servizi, gli orari del servizio, la qualifica del personale, le indicazioni su alimentazione ed igiene ed altri aspetti organizzativi.

Art. 22

(Altri servizi integrativi per l'infanzia e l'adolescenza)

1. I Comuni dell'Ambito possono prevedere altri servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzati ad offrire opportunità educative integrative a quelle fornite dalla scuola e dalla famiglia. In particolare possono promuovere interventi atti a sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi di cura e dei tempi di lavoro.

Art. 23

(Servizio Educativo Territoriale)

1. Il Servizio Educativo Territoriale sostiene i minori ed i loro nuclei familiari, con la funzione di supportare il ruolo genitoriale, superando criticità e difficoltà temporanee o prolungate.
2. L'attribuzione individuale delle ore-servizio viene stabilita con progetto personalizzato.
3. Il Servizio interviene altresì per le situazioni di minori e giovani che presentino delle problematiche evolutive tali da richiedere un aiuto specifico, finalizzato a migliorare l'armonico sviluppo e la costruzione dell'identità, nonché a prevenire il rischio di disagio e di devianza.

4. Possono accedervi altresì persone di età compresa fra 18 e 21 anni soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ovvero con necessità riabilitative sul fronte sociale e relazionale o per il completamento di percorsi socio-educativi in atto.
5. Il Servizio viene erogato da operatori che affiancano i minori, i giovani e le loro famiglie secondo una progettazione condivisa, fatti salvi provvedimenti da parte della magistratura.
6. Il Servizio educativo viene attuato nelle seguenti forme:
 - a) servizio extrascolastico, svolto di norma a domicilio della famiglia, rivolto ai minori frequentanti scuole di ogni ordine e grado, attraverso attività di sostegno didattico e di mediazione con la scuola, attività anche esterne volte a favorire l'autonomia e la socializzazione, accompagnamento ad iniziative ludico-ricreative, orientamento all'utilizzo delle risorse del territorio, supporto educativo alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b) servizio integrativo della funzione genitoriale, svolto all'interno del nucleo familiare con attività di educazione all'accudimento dei figli, responsabilizzazione alla funzione genitoriale, supporto nelle cure quotidiane e monitoraggio delle capacità genitoriali;
 - c) servizio di protezione e tutela, con attività di mediazione del rapporto tra genitori e figli all'interno di uno specifico progetto di sostegno e controllo, generalmente disposto dall'Autorità Giudiziaria;
 - d) collaborazione e supporto ad attività di doposcuola e strutture educative gestite da altri soggetti.
7. Il Servizio può essere erogato in forma individuale o di gruppo, anche con modalità laboratoriali su specifici obiettivi progettuali.

Art. 24

(Servizio Affidi)

1. L'affidamento familiare³ è uno strumento che tende ad assicurare al minore, la cui famiglia d'origine si trova momentaneamente nell'impossibilità di far fronte ai suoi bisogni, una sistemazione temporanea presso una famiglia individuata nell'ambito della parentela (affido parentale) oppure presso altro nucleo familiare (affido etero-parentale), idonea a soddisfare le sue esigenze educative, affettive, psicologiche, sociali e assicurino mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive uniti alla crescita. L'affidamento rappresenta pertanto un intervento temporaneo di protezione del minore e di aiuto alla famiglia di origine, svolto nel rispetto della prospettiva del rientro in famiglia del minore.
2. Il Servizio Affidi afferisce al SSC, cui spettano compiti di valutazione, selezione delle famiglie disponibili, abbinamento tra famiglie e minori, sostegno e monitoraggio, nonché attività di promozione dell'affido.

Art. 25

(Contributo per le famiglie affidatarie)

1. A fronte dell'affidamento di un minore residente nell'Ambito viene corrisposto agli affidatari, salva dichiarazione scritta di rinuncia da parte degli stessi, un contributo economico mensile. L'Assistente Sociale nella valutazione considera l'eventuale compartecipazione della famiglia di origine.
2. L'intervento di natura economica su valutazione del Servizio sociale può venire prorogato sino al ventunesimo anno di età, al fine di consentire al minore affidato il completamento del percorso scolastico superiore e/o il raggiungimento di una autonomia personale e lavorativa.
3. Il contributo economico viene erogato nel caso di affidamento consensuale-eterofamiliare o giudiziale-eterofamiliare nella misura massima del contributo mensile stabilito con riferimento alla pensione minima corrisposta dall'INPS ai lavoratori dipendenti annualmente rivalutata.
4. Nel caso di affidamento consensuale o giudiziale parentale (entro il quarto grado) stante gli obblighi agli alimenti secondo la normativa vigente, può essere previsto un contributo da definirsi in base alle esigenze del minore e della famiglia accogliente, tenendo conto delle condizioni economiche della famiglia d'origine, stabilito dal Servizio Sociale all'interno del progetto complessivo di affido. In ogni caso l'entità del contributo mensile non dovrà superare la misura massima indicata al precedente comma 3.
5. La misura può essere maggiorata fino alla percentuale massima del 30% su proposta motivata dell'Assistente Sociale.
6. In aggiunta al contributo mensile può essere erogato un contributo straordinario per spese eccezionali su valutazione dell'assistente sociale di riferimento. Dette spese possono essere riconosciute solo a valutazione dell'Assistente Sociale, a

³ Disciplinato ai sensi della L. 184/1983 e s.m. di cui alla L. 149/2001.

- seguito di presentazione di preventivo economico delle spese che verranno liquidate, previa presentazione di fattura o altra documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta.
7. Al raggiungimento della maggiore età e fino al compimento del 21esimo anno verrà riconosciuto alla famiglia affidataria il sostegno economico corrisposto in precedenza.
 8. La liquidazione del contributo spettante verrà corrisposto entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento.
 9. L'Ente Gestore provvede a stipulare per ogni minore/infraventunenne in affidamento una idonea polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi considerando tali anche i membri della famiglia affidataria, nonché per la copertura dei danni che egli stesso può subire durante l'affido.
 10. E' fatto obbligo alle famiglie affidatarie provvedere, entro 24 ore o, in caso di giorni festivi, entro il primo giorno feriale, a presentare all'Ambito la denuncia di infortunio e/o incidente.

Art. 26

(Accoglienza di minori in comunità residenziali)

1. Ove sia stata verificata l'impossibilità di un affidamento familiare, o il progetto individuale renda necessaria tale soluzione è consentito l'inserimento del minore in strutture residenziali autorizzate /accreditate.
2. Gli inserimenti sono effettuati:
 - a) su disposizione del Tribunale per i Minorenni, su determinazione del SSC in regime di protezione urgente,⁴ su determinazione del SSC, in accordo con il nucleo familiare, per fronteggiare situazioni contingenti di grave difficoltà dello stesso ad accudire il minore e relativa trasmissione del provvedimento al Giudice Tutelare;
 - b) su disposizioni normative emanate durante il periodo di validità del presente Regolamento;
3. L'accoglienza in struttura residenziale può avvenire anche oltre il diciottesimo anno di età e comunque non oltre il ventunesimo in base ad almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) presenza di uno specifico provvedimento della Magistratura qualora ciò risulti indispensabile per raggiungere gli obiettivi previsti dal PAI;
 - b) fino al completamento del ciclo di studi intrapreso con il consenso e su richiesta dell'interessato o nel caso di rilevanti bisogni riabilitativi o socio - educativi (v. art. 23 co. 4).
4. E' prevista l'accoglienza del minore con la madre se l'età o le condizione del minore lo richiedono e su consenso della madre.

Art. 27

(Accoglienza di minori in centri diurni semiresidenziali)

1. Il SSC prevede l'inserimento semiresidenziale presso strutture autorizzate/accreditate, integrative della funzione educativa familiare, finalizzate a favorire la crescita equilibrata dei minori, il cui contesto educativo familiare non risulti completamente adeguato e per evitare l'allontanamento degli stessi dal proprio ambiente di vita.
2. L'inserimento avviene per il periodo ritenuto necessario previsto dal PAI, in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale o come disposto dalla Magistratura minorile.

Art. 28

(Onere della retta di inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali)

1. Il costo della retta viene posto a carico dei soggetti tenuti al mantenimento ⁵.

⁴ Art. 403 c.c. e con riferimento agli obblighi derivanti dall'art. 11 della L. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

⁵ Regio Decreto Legge n.1404 del 20 luglio 1934: "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni", articolo 25 "Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (1).(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888."

2. In presenza di redditi e/o patrimonio propri del minore gli stessi, su valutazione del SSC affidante e autorizzazione del Giudice competente, potranno essere utilizzati, in tutto o in parte, per il suo mantenimento fatto salvo quanto previsto al comma 4.
3. Qualora il SSC acquisisca gli elementi che evidenziano una difficoltà reddituale e patrimoniale dei tenuti al mantenimento che non consente loro di farsi carico totalmente della retta di permanenza in struttura, deve essere acquisito un impegno che quantifica la disponibilità alla partecipazione. L'obbligo al mantenimento si concretizza in una compartecipazione mensile da versare all'Ambito per la copertura parziale delle spese da esso sostenute per la retta della struttura ospitante, comprensiva di vitto, alloggio, interventi educativi professionali, soggiorni, attività ricreative e di supporto per il minore, ed altri interventi specifici.
4. L'effettiva capacità contributiva dei soggetti tenuti al mantenimento verrà valutata in base ai criteri stabiliti con atto di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci recepito dalle Giunte Comunali dei comuni convenzionati.
5. Il SSC può assumere l'integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti in favore del nucleo la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà che impediscono la compartecipazione, confermate da apposita relazione dell'A.S e/o di altri servizi territoriali da cui emerge la condizione di grave rischio che può compromettere la tutela del minore.
6. In caso di genitori separati, per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.
7. Qualora l'ammontare dell'assegno di mantenimento venga stabilito con sentenza del Tribunale, si tiene conto di tale importo.
8. L'Assistente Sociale, ovvero l'ufficio amministrativo preposto, raccoglie formalmente l'impegno alla partecipazione dell'onere della retta che sarà calcolata escludendo la quota eventualmente di competenza dell'Azienda Sanitaria. Detto impegno viene rinnovato e rivalutato annualmente.

Art. 29

(Accoglienza di minori in convitti o semiconvitti)

1. E' previsto il collocamento del minore in convitti o semiconvitti autorizzati ed eventualmente accreditati, con finalità scolastiche e formative, per il periodo scolastico e/o solare.
2. Potranno essere ammessi a fruire del servizio, minori che presentano condizioni personali e familiari a rischio, che diversamente non potrebbero accedere a percorsi di istruzione e formazione adeguati.
3. Il costo della retta viene posto a carico dei soggetti tenuti al mantenimento, la cui capacità contributiva verrà valutata in base ai criteri stabiliti con l'atto di indirizzo di cui al art. 28, comma 4.

CAPO IV

INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E SOCIO-LAVORATIVA

Art. 30

(Servizio Orienta Lavoro)

1. Il Servizio Orienta Lavoro è un servizio socio-educativo, di secondo livello, che si propone di coniugare gli interventi propri dei servizi di orientamento occupazionale e di protezione sociale con i servizi per il lavoro e si avvale di tecnici del sostegno educativo. L'accesso al Servizio è subordinato alla valutazione, alla presa in carico e alla predisposizione di un progetto personalizzato con il Servizio Sociale Professionale.
2. Il Servizio si rivolge a disoccupati, sottoccupati, inattivi o inoccupati adulti che presentino delle problematiche sociali nonché giovani a rischio di esclusione sociale.
3. Offre l'attivazione di pratiche di orientamento lavorativo e accompagnamento educativo eventualmente integrate da percorsi di formazione in contesti socio lavorativi (ad es. aziende, organizzazioni non profit, enti pubblici, ecc...) per implementare le capacità propedeutiche all'inserimento nel mercato del lavoro.
4. Per le attività sopradescritte ai commi 1, 2 e 3 il Servizio Orienta Lavoro può avvalersi di progetti ed attività di collaborazione interistituzionale con le Politiche Attive del Lavoro e i centri per l'Orientamento regionale. Per quanto riguarda gli interventi e gli strumenti si rinvia a quanto disposto da apposite linee guida provinciali.

CAPO V

INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Art. 31

(Descrizione e finalità degli interventi per l'integrazione sociale delle persone con disabilità)

1. Gli interventi per l'integrazione sociale delle persone con disabilità, fino al sessantaquattresimo anno di età in possesso della certificazione ex L. 104/92, sono finalizzati a garantire il pieno rispetto della dignità e il diritto all'autonomia, riconoscendo e valorizzando la solidarietà sociale e salvaguardando altresì il diritto di scelta dei servizi ritenuti più idonei. A tal fine vengono assicurati l'accesso sia a servizi previsti per la generalità della popolazione sia a servizi di carattere specifico.

Art. 32

(Interventi assistenziali specifici per le persone con disabilità)

1. Tali interventi⁶ sono erogati da soggetti a tal fine accreditati dai Comuni secondo uno specifico Regolamento, ed inseriti in apposito albo che consente ai fruitori la libera scelta del fornitore mediante consegna di un titolo d'acquisto.
2. Possono altresì essere previsti altri interventi e modalità di erogazione con riferimento alle normative vigenti.

Art. 33

(Standard e livelli di assistenza)

1. Gli interventi sono previsti nell'ambito del PAI orientato a favorire l'integrazione sociale e la permanenza della persona con disabilità a domicilio e/o in contesti normalizzanti, esclusi quindi i luoghi di ricovero assistenziale stabile e quelli deputati alla cura e ai trattamenti sanitari.
2. La progettazione, licenziata inizialmente in sede di valutazione multidisciplinare (EMDH), prevede per ogni utente l'individuazione di un referente del caso che può proporre, in itinere variazioni del progetto. Modifiche sostanziali invece dovranno prevedere una rivalutazione in EMDH, così come previsto dalle norme vigenti.
3. Il progetto personalizzato prevede una programmazione degli interventi ed il relativo monitoraggio su base annua. La quantificazione e la durata degli interventi sono inoltre subordinati alla ricognizione delle risorse disponibili ed alle priorità individuate dall'Assemblea dei Sindaci.

CAPO VI

INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 34

(Descrizione e finalità degli interventi di sostegno al reddito)

1. Gli interventi di sostegno al reddito sono finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito o da difficoltà economiche che non consentono la soddisfazione dei bisogni fondamentali. Tali interventi hanno carattere temporaneo e supportano processi emancipativi finalizzati a sviluppare le capacità individuali e familiari di affrontare crisi legate a tappe evolutive e/o a fattori esterni, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
2. Tali interventi sono subordinati alla verifica delle condizioni reddituali del richiedente e del suo nucleo familiare o di convivenza.
3. I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui devono essere limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto.
4. I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

⁶ all'art.6 della Legge Regionale n. 41/96 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della L. 5 febbraio 1992, n. 104), in particolare alle lettere a) b) c) d) non delegate ad altro soggetto Istituzionale.

5. Gli interventi di sostegno al reddito sono cumulabili con altri interventi in base a motivato parere del SSC e valutazione del Responsabile del Provvedimento.
6. Non è consentita la concessione di contributi per il pagamento di prestiti, sanzioni pecuniarie, tasse e tributi.

Art. 35

(Criteri per la determinazione della situazione economica)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente ai fini dell'accesso alle prestazioni assistenziali è determinata con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare o di convivenza del richiedente risultante dall'attestazione ISEE al cui reddito concorrono tutti i componenti.
2. Per nucleo familiare si intende quello composto da una o più persone legate da vincoli di parentela, o di affinità, adozione tutela o da vincoli affettivi, che siano stabilmente coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
3. Per reddito complessivo del nucleo familiare o di convivenza si intende quello risultante dalla certificazione ISEE calcolato sulla soglia di accesso come riportato nell'allegato A). Dovranno inoltre essere certificati tutti i proventi economici e le contribuzioni percepiti a qualsiasi titolo dal dichiarante o dai componenti il suo nucleo non presenti nel documento (ad es. pensioni di invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, altri interventi di sostegno al reddito, ecc.).
4. Le certificazioni che riportano un valore ISEE pari a zero devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicativa del profilo economico personale e del nucleo familiare o di convivenza del dichiarante.
5. Qualora mutassero la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche del beneficiario, in presenza di erogazioni continuative, dovrà essere riformulata l'istanza riconsiderando la situazione effettiva.
6. I soggetti che godono di benefici economici, accolti in convivenza anagrafica in strutture di accoglienza socio-assistenziali, perdono il diritto all'erogazione degli stessi.
7. Possono altresì essere ammessi al beneficio, in virtù di una grave situazione contingente e su proposta del SSC, le persone ed i nuclei familiari che presentino condizioni di reddito eccedenti il parametro di ISEE fissato con le modalità indicate dal presente Regolamento, a condizione che l'intervento sia coerente con il bisogno da soddisfare, nel rispetto del principio di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica. Tale intervento di norma non è replicabile a favore dello stesso beneficiario, ovvero del medesimo nucleo familiare .

Art. 36

(Minimo vitale)

1. Per la determinazione degli importi necessari al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare si fa riferimento al minimo vitale: esso costituisce la soglia minima di reddito indispensabile a garantire dette esigenze.
2. Il minimo vitale è attualmente identificato con la situazione reddituale ISEE stabilita nell'all. A) parte 2 e può essere annualmente rivalutato dalle Giunte comunali su proposta dell'Assemblea dei Sindaci, sulla base dell'indice ISTAT per famiglie e operai ed impiegati (FOI).

Art. 37

(Interventi di sostegno al reddito)

1. Gli interventi di sostegno al reddito vengono differenziati nelle seguenti principali categorie di benefici:
 - a) prestazioni economiche ordinarie: sono contributi a carattere continuativo erogati a favore di singoli o famiglie in condizioni economiche inferiori alla soglia di cui all'art. 36 e non in grado di corrispondere al soddisfacimento dei bisogni primari. Possono essere erogati in più soluzioni prevalentemente mensili e sono monitorati dall'Assistente Sociale di riferimento all'interno del PAI.
La durata massima degli interventi ordinari è fissata in sei mesi, fatto salvo il rinnovo per eventuali necessità che si dovessero protrarre per massimo un anno in casi di condizioni di svantaggio economico e di isolamento sociale, non diversamente superabili. Il contributo ordinario erogabile è proporzionale al numero dei componenti della famiglia, parametrato sugli indici ISEE, come riportato nella tabella allegato A.
 - b) prestazioni economiche straordinarie "una tantum": sono contributi economici erogati al soggetto o al nucleo familiare in stato di bisogno, al fine di soddisfare, in particolari circostanze, necessità che determinano una

situazione di emergenza imprevista di varia natura che comportano uno straordinario ed eccezionale onere economico. L'intervento economico viene erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a) requisiti di cui all'art. 3;
- b) avvio del percorso stabilito nel PAI;
- c) condizioni reddituali secondo i criteri di cui all'articolo 35, in ogni caso non superiore a due volte il minimo vitale come definito all'art. 36 comma 2;

La sussistenza delle predette condizioni sarà dettagliata all'interno del PAI e motivata nella proposta di intervento da parte dell'Assistente Sociale di riferimento.

Il contributo massimo annuo erogabile non potrà superare il 50% del minimo vitale come definito all'art. 36 comma 2, e potrà essere liquidato in un'unica soluzione o, per casi specifici, in più quote.

Sono, di norma, ammesse a contribuzione straordinaria entro il predetto limite:

- a) utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas
- b) spese di affitto e di condominio
- c) spese per l'acquisto di farmaci non rimborsabili dal SSN
- d) spese per tickets sanitari di diagnostica strumentale e di cure non coperti dal SSN e su presentazione di prescrizione medica
- e) spese straordinarie per il mantenimento, l'accudimento e l'istruzione obbligatoria dei figli
- f) eventuali altre spese su proposta dell'Assistente Sociale di riferimento

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente.

- c) prestazioni economiche per fronteggiare necessità indifferibili ed urgenti, erogate tramite pronto cassa, a mezzo di buono. Questi interventi economici sono di misura contenuta, di norma del valore non superiore ad € 250,00 (definito in tale misura al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento soggetto ad eventuale rivalutazione su proposta dell'Assemblea dei Sindaci ed approvazione delle Giunte dei Comuni associati) riscuotibile entro 5 giorni lavorativi, presso la sede centrale della tesoreria comunale dell'Ente Gestore.
- d) interventi a titolo di prestito, senza interessi, consistenti in erogazioni di denaro che prevedono una restituzione successiva da parte del beneficiario.

Si interviene mediante questa formula nei casi riguardanti situazioni transitorie e gravi nelle quali la precarietà economica sia dovuta a ritardi nella riscossione di crediti, assegni di natura previdenziale o di altre entrate a favore del richiedente. La concessione del prestito è vincolata alla verifica dell'effettiva sussistenza del credito vantato e all'impegno di rimborso dello stesso o della parte corrispondente al prestito concesso. L'interessato ha l'obbligo della restituzione delle somme ricevute in prestito non appena riscossi i crediti spettanti, o secondo specifiche pattuizioni sottoscritte tra le parti.

Il prestito può essere concesso per quote non superiori all'importo massimo del credito vantato, e comunque entro l'importo massimo annuo del minimo vitale.

Si prevede un'ulteriore forma di prestito, pur in mancanza di crediti da riscuotere, connessa a necessità primarie di tipo abitativo. Oltre alle condizioni già indicate, l'assegnazione di tale prestito prevede la definizione delle modalità di restituzione di quanto anticipato dall'Ente.

- e) altri interventi di assistenza economica: indiretta erogati da soggetti terzi pubblici e privati su delega o in convenzione con l'Ambito o con singoli Comuni per la fornitura di servizi e prestazioni.
2. I benefici economici o i servizi di cui sopra possono essere erogati in un'unica soluzione ovvero a cadenza periodica, sulla base di quanto viene previsto con la predisposizione del PAI.
 3. Per tutte le tipologie di interventi sopra elencati, ove opportuno, contestualmente al PAI può essere richiesta l'adesione a percorsi socio-educativi di tutoraggio per migliorare la capacità di gestione del bilancio familiare.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 38

(Limiti di esigibilità)

1. I richiedenti l'accesso alle prestazioni indicate nel presente Regolamento vantano unicamente posizioni di interesse a che le procedure per l'erogazione dei benefici avvengano in maniera corretta. Gli stessi non possono vantare alcun diritto soggettivo all'ottenimento delle prestazioni richieste alla pubblica amministrazione.
2. Se non espressamente previsto tutti gli interventi e i benefici previsti dal presente Regolamento devono comunque avere un termine correlato alle disponibilità finanziarie.

Art. 39

(Accesso agli atti ed alle informazioni)

1. L'accesso agli atti ed alle informazioni è disciplinato dalla vigente normativa e dai regolamenti dell'Ente Gestore.

Art. 40

(Controlli)

1. L'Ambito garantisce controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate per l'accesso agevolato alle prestazioni ed ai servizi sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ente Gestore.
2. Le tipologie previste dei controlli sono:
 - a) con sorteggio casuale in misura non inferiore al 5% per le assegnazioni messe a bando;
 - b) semestrali, con sorteggio casuale sul totale delle autocertificazioni presentate per altre tipologie di istanza;
 - c) sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a richiedere la documentazione necessaria al controllo in possesso dell'interessato, non altrimenti reperibile.
4. Nel caso di mancata collaborazione da parte degli interessati, il Responsabile del SSC provvede ad attivare i controlli secondo le modalità di legge e i protocolli operativi sottoscritti dall'Ente Gestore.
5. Qualora dai controlli emergano dichiarazioni non veritiere che non comportano comunque vantaggio al richiedente per l'ottenimento dei benefici in questione, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge e la segnalazione alle autorità competenti, il beneficio spettante viene comunque erogato.
6. Qualora invece dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni che intervengono a vantaggio del richiedente per l'ottenimento del beneficio richiesto, il Responsabile del procedimento provvede a revocare e recuperare i benefici indebitamente concessi, oltre ad inoltrare segnalazione all'Autorità competente.

Art. 41

(Azioni di rivalsa per prestazioni indebitamente percepite)

1. Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, l'Ente Gestore provvede alla eventuale revoca del beneficio, dal momento dell'indebita corresponsione, ed alle azioni di recupero delle stesse avvalendosi della procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, anche tramite i soggetti appositamente incaricati.

Art. 42

(Privacy e trattamento dati)

1. In ottemperanza alle normative vigenti in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali, i dati forniti dai richiedenti per le prestazioni di cui al presente Regolamento verranno trattati per i fini statistici ed istituzionali dell'Ambito, con particolare espresso riferimento ai dati sensibili ed anche ad eventuali trattamenti di dati personali riservati necessari per la gestione dei rapporti con l'Ambito, nonché per gli eventuali scambi di informazioni sui dati medesimi con altri Enti, Istituti Pubblici e Scientifici che sono stati anche espressamente incaricati al trattamento o perché l'Ambito è sottoposto al controllo degli stessi o perché legato da rapporti amministrativi, tecnici, educativi, assistenziali, socio-sanitari o convenzionali.

Art. 43

(Modifiche al Regolamento)

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate dai Consigli Comunali dei comuni convenzionati, previa deliberazione di approvazione delle relative proposte da parte dell'Assemblea dei Sindaci.
2. La quantificazione degli importi nonché delle compartecipazioni di cui agli allegati A, B al presente Regolamento, può essere rivista annualmente in sede di previsione di bilancio su proposta dell'Assemblea dei Sindaci ed approvazione delle dalle Giunte dei Comuni associati.

Art. 44

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Le misure previste dal nuovo regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore e vengono applicate per tutte le domande presentate successivamente a tale data.
3. La compartecipazione al costo del servizio di cui all'art. 17 decorre dal 01/01/2016.
4. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decade l'operatività di quelli precedentemente approvati e in vigore presso i comuni dell'Ambito riguardanti la disciplina delle materie delegate.

Art. 45

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme di legge degli enti locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia nonché i vigenti regolamenti adottati dell'Ente Gestore.

ALLEGATO A

Strumento di ponderazione della situazione economica, delle condizioni di vita e del bisogno assistenziale
ai fini del calcolo dei CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI integrativi al reddito
e dei CONTRIBUTI STRAORDINARI finalizzati

PARTE I:
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE RIFERITO ALLA SITUAZIONE ECONOMICA, ALLE CONDIZIONI DI VITA, ED AL BISOGNO ASSISTENZIALE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO AI SINGOLI INDICATORI

A) ISEE del nucleo familiare o di convivenza (PUNTI da sommare alla base di calcolo)

FASCIA ISEE euro	Punti	
0,00 – 2.000,00	50	
2.000,01 – 3.500,00	40	
3.500,01 – 5.000,00	30	
5.000,01 – 6.000,00	20	Soglia massima ISEE
6.000,01 – 8.189,40	10	Per contributi Economici Ordinari
8.189,41 – 16.378,80	0	Per contributi Economici Straordinari
Oltre 16.378,80	-	Nessun accesso agli interventi

L'importo ISEE massimo è riferito al minimo vitale annuale, pari alla situazione reddituale ISEE stabilita per l'accesso al Fondo di Solidarietà Regionale, come rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice ISTAT-FOI (per l'anno 2013: € 8.189,40)

B) ULTERIORI REDDITI ESENTI DA IRPEF E/O DERIVANTI DA ALTRI BENEFICI (PUNTI da sottrarre alla base di calcolo)

Indicatore	Punti
B.1.a - Assegno di accompagnamento	- 5
B.1.b - Assegno sociale, pensione sociale, o misura unica integrata	
<= 500,00 euro mensili	- 5
> 500,00 euro mensili	- 10

Indicatore	Punti
B.2 - Rendite INAIL (euro)	

135,00 – 270,00	-6
270,01– 400,00	-7
400,01 – 540,00	-8
540,01 – 675,00	-9
Oltre 675,00	-10

B.3 – Pensioni di invalidità civile/ Pensione per ciechi/Altra tipologia	- 5
---	-----

B.4 – Altri contributi - Bonus bebé	-5
- Famiglia numerosa	-10
- Altri regionali/statali	- 5

B.5 – Contributi comunali percepiti a vario titolo (es. esenzioni Tares / Imu / Rette / Mense ecc.)	Punti
0,00 – 100,00	0
100,01– 200,00	-1
200,01 – 300,00	-2
300,01 – 400,00	-3
400,01 – 500,00	-4
Oltre 500,00	-5
N.B. Nel calcolo vanno sommati tutti i contributi comunali	

B.6 – Lavoro occasionale	Punti
0,00 – 200,00	0
200,01– 400,00	-1
400,01 – 600,00	-2
600,01 – 800,00	-3
800,01 – 1.000,00	-4
Oltre 1.000,00	-5

B.7 – Alimenti ricevuti dal coniuge	
0,00 – 150,00	0
150,01– 300,00	-2
300,01 – 400,00	-4
400,01 – 500,00	-6
500,01 – 600,00	-8
Oltre 600,00	-10

B. 8 – Abitazione in alloggio ATER o ad uso gratuito	- 5
--	-----

C) INDICATORI DEL TENORE DI VITA
(PUNTI da sottrarre alla base di calcolo)

Indicatore	Punti
C.1. Possesso auto di cilindrata superiore agli 80 cv., di anzianità non superiore ai 4 anni	-5
C. 2. Possesso di doppia auto	-5

D) INDICATORI DI ULTERIORI ELEMENTI ECONOMICAMENTE RILEVANTI
(PUNTI da sommare alla base di calcolo)

Indicatore	Punti
D.1 – Mutuo prima casa	
Fino ad 1/3 del reddito familiare netto mensile	5
Oltre 1/3 e fino ad 1/2 del reddito familiare netto mensile	10
Oltre 1/2 del reddito familiare netto mensile	15

Indicatore	Punti
D.2 – Abitazione in affitto con canone, comprensivo delle spese di condominio	
fino a 250 € mensili	5
fino a 500 € mensili	10

D.3 – Disagio abitativo (condizioni igienica, sovraffollamento documentato)	5
---	---

D.4 – Riduzione > del 50% del reddito familiare dovuta a perdita del lavoro per causa terzi o separazione del familiare che produceva reddito	10
---	----

D.5 – Situazioni di disoccupazione per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto	5
--	---

D.6 – Spese sanitarie ingenti per gravi malattie	5
--	---

**E) VALUTAZIONE DELLE RETI FAMILIARI E DEL BISOGNO ASSISTENZIALE
(PUNTI da sommare alla base di calcolo)**

Indicatore	Punti
E.1 – Insufficiente o assente rete familiare o stato di emarginazione e solitudine	5
E.2 – Bisogno assistenziale emerso dalla valutazione del Servizio Sociale Professionale	fino a 30 *

* **Formula Punteggio** Indicatore E.2: **$(a \times b) + (c \times d)$**

dove:

a = Rilevanza della problematica LAVORO della persona (valore da 0 a 5)

b = Capacità di fronteggiamento della problematica LAVORO (valore da 0 a 3)

c = Rilevanza della problematica REDDITO della persona (valore da 0 a 5)

d = Capacità di fronteggiamento della problematica REDDITO (valore da 0 a 3)

I Valori della formula sono desunti dalla CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA DELL'UTENTE

RILEVANZA PROBLEMA: 0 - non presente; 1 - bassa; 2 - medio bassa; 3 media; 4 - medio alta; 5 alta

CAPACITA FRONTEGGIAMENTO: 0 - non presente; 1 - buona; 2 - limitata; 3 - insufficiente

**PUNTEGGIO TOTALE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, DELLE CONDIZIONI DI VITA E DEL BISOGNO ASSISTENZIALE**

PUNTEGGIO TOTALE = Somma dei Punteggi (positivi e negativi) ottenuti nei Quadri

- A Isee del nucleo familiare o di convivenza
- B Ulteriori redditi esenti da irpef e/o derivanti da altri benefici
- C Indicatori del tenore di vita
- D Indicatori di ulteriori elementi economicamente rilevanti
- E Valutazione delle reti familiari e del bisogno assistenziale

**PARTE II:
CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE**

MINIMO VITALE DI CUI ALL'ART. 40, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO

Il Minimo vitale è riferito alla situazione reddituale ISEE stabilita per l'accesso al Fondo di solidarietà regionale, annualmente rivalutata dalla Regione sulla base dell'indice ISTAT-FOI.
Per l'anno 2013 il Minimo vitale è pari a € 8.189,40.

**CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE
(Formula di determinazione)**

Contributo massimo mensile erogabile = $P \times Bp / 12$

dove: **P = Percentile da applicare** alla base ponderata del contributo

Bp = Base ponderata del contributo

come da specifiche di seguito illustrate

**PERCENTILE DA APPLICARE ALLA BASE PONDERATA DEL CONTRIBUTO
(Tabella di trasformazione del punteggio totale)**

PUNTEGGIO TOTALE	PERCENTILE DA APPLICARE (P)
0 - 10	0%
11 - 40	40%
41 - 50	50%
51 - 60	60%
61 - 70	70%
71 - 80	80%
81 - 90	90%
91 - OLTRE 100	100%

**BASE PONDERATA DEL CONTRIBUTO
(Criteri)**

La base ponderata del contributo (**Bp**) è diversificata in base numero dei componenti del nucleo familiare, come indicato nei parametri d'equivalenza di cui alla successiva tabella.

Per una famiglia di n. 02 componenti (*parametro equivalente pari a 1,57*) la base ponderata del contributo equivale al minimo vitale di cui sopra.

La base ponderata del contributo per nuclei familiari con diversa composizione è così riproporzionata:

Base ponderata : Parametro equivalente = Minimo vitale : 1,57

BASE PONDERATA DEL CONTRIBUTO, DIVERSIFICATA IN BASE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (annualità di calcolo 2013)

NUMERO COMPONENTI DELLA FAMIGLIA	PARAMETRO EQUIVALENTE	BASE PONDERATA (Bp)
1	1,00	5.216,18
2	1,57	8.189,40 - (Minimo vitale)
3	2,04	10.641,00
4	2,46	12.831,80
5 e oltre	2,85	14.866,11

TABELLE ESPOSITIVE DEI CONTRIBUTI EROGABILI (annualità di calcolo 2013)

CONTRIBUTO MASSIMO MENSILE EROGABILE

Punteggio Totale	da 0 a 10	da 11 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	da 61 a 70	da 71 a 80	da 80 a 90	da 91 a > 100
% applicata Base Pond.	0%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Componenti nucleo	Importo contributo €.							
1	0,00	173,87	217,34	260,81	304,28	347,75	391,21	434,68
2	0,00	272,98	341,23	409,47	477,72	545,96	614,21	682,45
3	0,00	354,70	443,38	532,05	620,73	709,40	798,08	886,75
4	0,00	427,73	534,66	641,59	748,52	855,45	962,38	1.069,32
5	0,00	495,54	619,42	743,31	867,19	991,07	1.114,96	1.238,84

ALLEGATO B

Compartecipazioni per il Servizio di Assistenza Domiciliare (artt. 8, 17)

ISEE in €	Compartecipazione mensile
inferiore a 12.000,00	Servizio gratuito
da 12.001,00 a 14.000,00	20% del costo orario*
da 14.001,00 a 16.000,00	40% del costo orario
da 16.001,00 a 18.000,00	60% del costo orario
da 18.001,00 a 20.000,00	80% del costo orario
da 20.001,00 e oltre	100% del costo orario

* il costo orario medio di un Assistente Domiciliare quantificato alla data del 31.12.2012 ammonta a circa € 16,50